



Roma,

Protocollo:

COMUNICATO UFFICIALE N. 161
Stagione Sportiva 2015/2016

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N. 181/A, 182/A e 183/A della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 NOVEMBRE 2015

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Antonio Cosentino)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 181/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1027 pf 14-15 adottato nei confronti della Società A.S.D. COMPENSORIO MONTALTO UFFUGO, avente ad oggetto la seguente condotta:

A.S.D. COMPENSORIO MONTALTO UFFUGO per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per le violazioni ascritte ad alcuni suoi tesserati, in occasione della gara Compensorio Montalto Uffugo - Agropoli (Serie D, Girone I), del 03.05.2015;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Franco LANZILLOTTA, nell'interesse della società A.S.D. COMPENSORIO MONTALTO UFFUGO in qualità di Legale Rappresentante;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 300,00 nei confronti della società A.S.D. COMPENSORIO MONTALTO UFFUGO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 NOVEMBRE 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 182/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 584 pf 13-14 adottato nei confronti del Sig. Giovanni BENEDETTI, Allenatore *pro tempore* della società A.S.D. STICCIANO, e della società A.S.D. STICCIANO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Giovanni BENEDETTI, per aver, in violazione dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi trasfuso nell'art. 1 bis, comma 1, del nuovo Codice di Giustizia Sportiva), in relazione all'art. 94, comma 1 lett. a) e b) delle N.O.I.F., sottoscritto con la A.S.D. STICCIANO un accordo economico dal quale risulta espressamente che il premio di tesseramento era stato pattuito in € 2.800,00 e non già in € 2.500,00, importo massimale previsto per il campionato di II categoria, campionato di appartenenza della società all'epoca dei fatti;

A.S.D. STICCIANO, a titolo di responsabilità diretta;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giovanni BENEDETTI e dal Sig. Edi CATONI, nell'interesse della A.S.D. STICCIANO in qualità di legale rappresentante;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di inibizione di mesi 2 per il Sig. Giovanni BENEDETTI e di euro 300,00 di ammenda per la società A.S.D. STICCIANO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 NOVEMBRE 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 183/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 709 pf 14-15 adottato nei confronti del Sig. Luca TORSELLINI, calciatore tesserato con la società RIVER CASALE 65, avente ad oggetto la seguente condotta:

Luca TORSELLINI, per aver, in violazione dell'art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sottoscritto, in data 13 giugno 2014, una mendace richiesta di svincolo dalla società RIVER CASALE 65 per inattività ex art. 109 NOIF, nonostante avesse partecipato a 17 gare ufficiali per la predetta società sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Luca TORSELLINI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione della squalifica nella misura di mesi 3 e 10 giorni per il Sig. Luca TORSELLINI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 NOVEMBRE 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio